

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra il Comune di Cremona, con sede legale in Cremona, piazza del Comune, 8 C.F./P.I. n. 00297960197, rappresentato dal Direttore del Settore Cultura, Musei e City Branding Avv. Lamberto Ghilardi (codice fiscale ...), d'ora innanzi denominato "Contraente", in forza della determinazione dirigenziale n. .../... del .././... esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Cremona

e

l'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, prof. Elio Franzini (codice fiscale ...), operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, con sede a Milano, in via Noto, 6 d'ora innanzi denominata "Dipartimento", in forza dell'approvazione del Consiglio del Dipartimento in data 22/04/2021

premessi

che le Parti intendono proseguire il rapporto di collaborazione in atto, sulla scorta della convenzione stipulata in data 17.2.2012, rinnovata il 02.04.2015 e il 22.05.2018, mediante l'adozione di apposito atto convenzionale

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Il Dipartimento e il Contraente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della ricerca archeologica e numismatica, come meglio specificato nell'allegato tecnico (allegato A) alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante, al fine di promuovere, sviluppare e coordinare programmi di ricerca sull'archeologia del territorio cremonese in età romana, con particolare attenzione al centro abitato di Calvatone-Bedriacum e alle campagne di scavo che

vi si svolgono, oggetto di un progetto di ricerca pluriennale da parte dell'Università.

Potranno essere concordati interventi in progetti condotti dall'Università in altri territori: tali forme di collaborazione, pur rientrando nell'ambito della presente convenzione, saranno di volta in volta definite per scritto tra le parti.

Inoltre, attraverso la collaborazione tra Università e Contraente s'intende definire e realizzare progetti di inventariazione, studio e ricerca, di reciproco interesse, con particolare attenzione ai materiali, archeologici e numismatici, raccolti nelle Collezioni Museali.

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

Il Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Fabrizio Slavazzi.

Il Contraente indica quale proprio responsabile della collaborazione la Dott.ssa Marina Volonté.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 – Personale, Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici, sono individuati nell'allegato B alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione, limitati a pubblicazioni di

carattere scientifico, resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

Il Contraente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università e del Dipartimento per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Articolo 5 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università – Dipartimento in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dal Contraente.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del Contraente e del personale e collaboratori dello stesso.

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamen-

te per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e verrà a scadere il 31.12.2024, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione il Dipartimento e il Contraente redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

L'Università e il Contraente, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla

presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Gene-

rale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università uni-

camente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

L'Università e il Contraente si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione,

qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei pro-

pri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in

caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o

dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contrat-

to.

Articolo 12 - Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente conven-

zione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 13 - Registrazione e spese

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24,

commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale - Decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui

onere è assolto dal Contraente.

Art. 14 - Norma finale

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CREMONA -

IL DIRETTORE DEL SETTORE CULTURA, MUSEI E CITY BRANDING

AVV. LAMBERTO GHILARDI

Cremona

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E

AMBIENTALI

IL RETTORE

PROF. ELIO FRANZINI

Milano

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i.

ALLEGATO A - PROGETTO DI RICERCA

Titolo: L'antica *Bedriacum* a Calvatone e a Cremona

Obiettivi:

Proseguimento dei progetti a lungo termine che vedono coinvolti l'Università di Milano – Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, e il Comune di Cremona, relativi allo scavo archeologico di Calvatone-*Bedriacum* e allo studio dei materiali da scavo e da collezione conservati nel Museo Archeologico di Cremona

Attività previste:

Le attività previste riguardano i seguenti ambiti:

1. ricerca archeologica sull'abitato romano di Calvatone-*Bedriacum* (CR), svolta

attraverso campagne di scavo annuali, condotte dal Dipartimento, e studio dei materiali recuperati;

2. studio dei materiali archeologici conservati nel Museo Archeologico di Cremona, provenienti da vecchi e nuovi scavi di Cremona e del suo territorio e da collezioni private.

Le attività comprenderanno lavori di ricerca, pubblicazioni, convegni e mostre, attività di divulgazione e didattica, condotte dal personale strutturato del Dipartimento e del Contraente, alle quali potranno prendere parte studenti, specializzandi e dottorandi, che parteciperanno sotto la responsabilità scientifica del Prof. Slavazzi.

Oneri e risorse finanziarie Dipartimento/Contraente:

Il Dipartimento sosterrà gli oneri connessi alle attività previste dalla collaborazione nei limiti delle disponibilità dei "Fondi Speciali per le Ricerche Archeologiche".

L'Università si fa carico inoltre del canone di locazione del locale sito in Calvatone

(via G. Marconi) adibito a deposito-laboratorio per i reperti storici ritrovati e per quelli che saranno rinvenuti.

Il Contraente sosterrà, attraverso l'adozione di successivi provvedimenti, gli oneri connessi alle attività eventualmente previste dalla collaborazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie presenti nei Bilanci dei tre anni della convenzione.

ALLEGATO B – SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE

DIPARTIMENTO

Edificio: via Festa del Perdono 7, cortile della Legnaia

Piano: secondo

Sezione di Archeologia

Attrezzature: macchine fotografiche, personal computer

Personale:

nominativo: Fabrizio Slavazzi.

qualifica: professore ordinario, ssd L-ANT/07 Archeologia Classica

nominativo: Marina Castoldi.

qualifica: professore associato, ssd L-ANT/07 Archeologia Classica

nominativo: Lorenzo Zamboni.

qualifica: ricercatore TD tipo B, ssd L-ANT/07 Archeologia Classica

CONTRAENTE

Edificio: Museo Archeologico

Via San Lorenzo 4, Cremona

Attrezzature: PC, stampante, macchina fotografica, visori Oculus, tavolo multimediale

Personale:

nominativo: Marina Volonté.

qualifica: conservatrice Museo Archeologico; P.O. Servizio programmazione attività museale

nominativo: Anna Mosconi.

qualifica: referente Museo della Civiltà Contadina; Istruttore direttivo